



Ministero dell' Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

IL DIRIGENTE

- VISTA l'Ordinanza Ministeriale 16 maggio 2024, n. 88, recante «Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo»;
- VIST il proprio D.D. n. 9009 del 20 giugno 2024 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente e educativo per il biennio 2024/26 e uniti elenchi alle cui motivazioni e disposizioni si rinvia integralmente;
- VISTI i decreti di questo Ufficio nr. 12053 del 08 agosto 2024, nr. 12624 del 21 agosto 2024, nr. 13512 del 3 settembre 2024 con i quali sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo della provincia di Sassari, valide per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, in uno con gli elenchi del personale escluso;
- VISTE le domande prodotte dagli aspiranti interessati al fine del conferimento degli incarichi di supplenza ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettere a) e b) dell'O.M. 88/24;
- VISTA la Circolare Ministeriale n. 115135 del 25 luglio 2024 sulle operazioni di supplenza per il personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2024/25;
- VISTI i decreti di questo Ufficio relativi al conferimento di proposte di contratto a tempo determinato per l'a.s. 2024/25 (D.D. n. 13713 del 05.09.2024, D.D. n. 14536 del 13.09.2024, D.D. n. 14978 del 19.09.2024, D.D. n. 15750 del 27.09.2024, D.D. n. 15961 del 01.10.2024) per il personale docente dei diversi ordini e gradi di scuola e per il personale educativo;
- RICHIAMATI l'art. 12, comma 11, e l'art. 14, comma 1 lettera a) e b, e comma 3 dell'O.M. 88/24 recanti disposizioni destinate al personale che abbia rinunciato all'assunzione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato o che abbiano abbandonato il servizio;
- PRESO ATTO delle comunicazioni pervenute dagli Istituti di ogni ordine e grado della Provincia di Sassari o dagli interessati, che informavano della mancata assunzione in servizio o dell'abbandono dello stesso, da parte dei docenti destinatari di proposte di assunzione con gli atti dispositivi sopra richiamati;
- CONSIDERATO pertanto, che si rende necessario indicare i candidati inclusi nelle GAE e nelle GPS di questa Provincia, che hanno integrato i comportamenti di cui al citato art. 14, comma primo, lett. a) e b) dell'O.M. n. 88/24, anche per consentire che i competenti Dirigenti Scolastici diano corso alle sanzioni ivi previste, in sede di scorrimento delle graduatorie d'istituto, nei casi contemplati dal richiamato art 14 Om n, 88 cit.;

DECRETA

- Art. 1) Ai sensi dell'O.M. n. 88/24, art 14, comma 1, lett. a), per i candidati specificamente contraddistinti nell'unito elenco integrante il presente decreto, è applicata la **sanzione** consistente nella perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, **per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico 2024/25.**



Ministero dell' Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

- Art. 2) Ai sensi dell'O.M. n. 88/24, art 14, comma 1, lett. b), per i candidati espressamente indicati nell'unito elenco integrante il presente decreto, è applicata la **sanzione** consistente nella perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, **per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.**
- Art. 3) Resta fermo il disposto di cui all'art 14 comma 3 stessa O.M. relativo al personale in servizio con supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto.
- Art. 4) Si fa riserva di integrazione dei sopraindicati elenchi, in ogni momento, all'atto della eventuale integrazione delle segnalazioni da parte delle scuole o per effetto di rinunce che perverranno a seguito della gestione di atti fasi di surroga delle nomine.

IL DIRIGENTE
Anna Maria Massenti
